



COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Prot. n. 17122 del 14-12-18

OGGETTO: Contratto di servizio dell'appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana. Distacco del personale – profili fiscali.

Alla SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est

All'A.T.I. ISEDA srl (capogruppo) e associate

p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Ai Consiglieri Comunali

Al Segretario Comunale

Con nota prot. 10394 del 03/12/2018 codesta SRR Agrigento Provincia Est, facendo seguito alla precedente nota del 16/11/2018 con la quale era stato trasmesso il contratto normativo rep. N.04/2018 del 12/11/2018 (parte descrittiva) e uno schema di contratto di servizio al fine di agevolare la preparazione per la sottoscrizione del contratto tra il singolo Comune e l'Impresa, ha chiesto informazioni, tra gli altri, al Comune di Grotte in merito alla stipula del contratto atteso che è stato convenuto il termine di gg 30 dalla sottoscrizione del contratto normativo per la stipula del contratto di servizio.

Orbene, preliminarmente si rappresenta che questo Comune provvederà alla sottoscrizione del contratto non appena saranno maturati i necessari tempi di lettura e comprensione del contratto medesimo e, pertanto, si anticipa che tale sottoscrizione ben difficilmente potrà avvenire entro i 30 giorni decorrenti dal 12 novembre u.s.

Ciò detto, si vuole focalizzare l'attenzione sulla tematica del distacco del personale, nella considerazione che il suddetto schema di contratto prevede all'art. 6 un costo previsionale annuo del personale della SRR utilizzato mediante distacco al R.T.I. pari ad €.298.043,54 oltre I.V.A. al 10% pari ad €.29.804,35 e, pertanto, per complessivi €.**149.021,75** di I.V.A. su base quinquennale.

Su tale argomento, si ritiene di dovere chiarire che i prestiti o i distacchi di personale dipendente ricadono nell'esclusione dal computo della base imponibile I.V.A., ai sensi dell'art.15, comma 1, n.3 del DPR 633/72, **purché l'impresa beneficiaria ne corrisponda il solo costo di tale utilizzazione**, vale a dire la retribuzione, gli oneri fiscali e previdenziali, nonché le spese sostenute dai dipendenti.

La norma in questione, infatti, stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate (1).

Il legislatore, in ogni modo, è già intervenuto a dirimere la questione, con l'art.8, comma 35 della Legge 11.03.1988, n.67, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 61 del 14.3.1988, affermando che **il rimborso del solo costo del prestito o distacco di personale dipendente non rileva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** (2).

L'Amministrazione Finanziaria è intervenuta sulla questione con le Risoluzioni Ministeriali n.502712 del 5.7.1973, n.500091 del 30.1.1974, n.505366 del 6.2.1974, n.500160 del 19.02.1974, in base alle quali le somme pagate dalla società utilizzatrice del personale prestato, rappresentano un mero rimborso delle spese di lavoro subordinato sostenute dalla società che ha prestato lo stesso poiché non sono poste in essere "verso corrispettivo" e pertanto fuori dall'ambito dell'art.3 del DPR 633/72. Si tenga presente che nella locuzione "spese di lavoro subordinato" rientrano oltre alla retribuzione anche gli oneri previdenziali ed assistenziali.

Risulta ulteriormente necessario precisare che qualora, invece, le spese del costo del lavoro dipendente siano maggiorate, a qualunque titolo, ne consegue che l'intero importo è rilevante ai fini I.V.A., ai sensi del disposto congiunto degli artt. 1 e 3 del DPR 633/72. Questa interpretazione, delineata con la Ris. Min. 411847 del 20.03.1981 appare chiara: se oltre al solo costo complessivo del lavoro si aggiunge una qualsiasi maggiorazione, allora l'operazione è da intendere totalmente prestazione di servizio verso corrispettivo e come tale soggetta ad I.V.A.

Da ultimo, con la Ris. Min. n.152 del 5.6.1995, ripresa nella risoluzione n.346/2002, si aggiunge un ulteriore tassello che dirada dubbi e perplessità: ai fini della disciplina agevolativa, cioè l'esclusione dalla base imponibile I.V.A. del solo costo del personale prestato e/o distaccato, è condizione necessaria che lo stesso sia legato da rapporto di lavoro dipendente con il soggetto che lo ha temporaneamente distaccato. In assenza di questo fondamentale requisito, le somme corrisposte sono soggette ad I.V.A., ex art.3 DPR 633/72, dovendosi ritenere esistente il requisito della corrispettività anche se l'importo pagato è pari al solo costo del personale distaccato.

Sull'argomento è anche intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con la Sen. N. 1788 del 6.3.1996, nel ribadire l'orientamento delle precedenti risoluzioni ministeriali, vale a dire l'esclusione Iva del rimborso del solo costo del lavoro dipendente, ha ulteriormente

¹ E' pacifico che per "regolarmente documentate" devono intendersi quelle risultanti da documenti intestati al committente del servizio al quale vengono poi rimessi per il conseguente rimborso dal prestatore del servizio stesso. Condizione necessaria affinché si configuri l'istituto dell'anticipazione di somme in nome e per conto di altro soggetto, occorre che colui che sopporta materialmente la spesa agisca "in nome e per conto" e quindi in sostituzione del committente che originariamente vi sarebbe tenuto, il quale provvederà successivamente al rimborso.

² "Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali e' versato solo il rimborso del relativo costo".


sancito che la nozione di prestito di personale non è limitata al caso del distacco di poche unità.

Pertanto, alla luce delle norme illustrate, il distacco e/o il prestito di personale è escluso dal computo della base imponibile I.V.A. ex art.15, comma 1, n.3 solo se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- le somme pagate siano effettivamente commisurate al costo del lavoro;
- il personale coinvolto sia legato al soggetto prestatore da un rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto sopra rappresentato, poiché appare evidente e pacifica la contemporanea sussistenza delle condizioni sopra delineate nel contratto oggetto della presente, si invitano le società in indirizzo a volere modificare lo schema di contratto in oggetto eliminando ogni riferimento ad assoggettamento ad I.V.A. del costo del personale distaccato.

Distinti saluti.



Il Sindaco
Dot. Alfonso Provvidenza